

CAMERA DEI DEPUTATI N. 511

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato GALLONI

Presentata il 18 luglio 1972

Provvedimenti riguardanti lo stato, l'avanzamento, il trattamento economico di quiescenza, di previdenza ed assistenza degli ufficiali e sottufficiali di complemento delle varie armi e servizi delle tre forze armate trattenuti in servizio

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella precedente legislatura sono state presentate alcune proposte di legge in favore degli ufficiali e sottufficiali di complemento, trattenuti alle armi da lungo tempo, proposte che sono decadute per lo scioglimento anticipato delle Camere.

La presente proposta di legge tende ora a ripresentare il problema, nella speranza che venga definitivamente risolto con senso di giustizia e umanità, tenuto conto della precaria situazione in cui versa il personale militare in parola, sprovvisto di rapporto di pubblico impiego e pure utilizzato continuamente dall'amministrazione militare.

Gli ufficiali e i sottufficiali di complemento, in base alle vigenti leggi sul loro stato giuridico, non sono vincolati da rapporto di impiego ma hanno solo obblighi di servizio. Tale norma può ritenersi valida nelle ipotesi di richiami potenziali o di richiami effettivi per brevi periodi di tempo. Non sembra che costituisca, invece, uno strumento in linea con i tempi, se si considera quel personale militare delle categorie in congedo che svolge un

lungo periodo di servizio da richiamato o trattenuto e che potrebbe essere allontanato senza alcun preavviso dal servizio stesso con grave difficoltà di sistemazione nella vita civile.

Tale è infatti, la situazione degli ufficiali di cui alla legge n. 371 del 1968, ai quali si garantisce soltanto il minimo della pensione, sempre che essi non contraggano anzitempo lesioni o malattie che li rendano fisicamente inidonei a qualsiasi servizio.

L'articolo 1 della proposta di legge tende appunto ad estendere le norme del servizio permanente a tutto il personale del congedo trattenuto alle armi da lungo tempo, il quale venga a trovarsi, anche per incidenti di servizio, in stato di infermità.

L'articolo 2 mira a regolare l'avanzamento degli ufficiali di cui trattasi, considerandoli alla stregua di quelli in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico dell'esercito, istituito nel 1962, i quali conseguono promozioni: ad anzianità fino al grado di tenente colonnello, senza obbligo di compiere alcun

periodo di comando, ed a scelta fino al grado di colonnello per un limitato numero di posti.

Con i successivi articoli 3, 4 e 5 si estendono anche le norme relative alla cessazione dal servizio permanente per età ed alla conseguente concessione dell'indennità di buonu-

scita, dalla quale il personale in parola è stato finora ingiustamente escluso.

Onorevoli colleghi, confido sulla comprensione dello spirito che anima la presente proposta di legge, che sottopongo alla vostra discussione, certo della vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Agli ufficiali e sottufficiali di complemento trattenuti in servizio ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 868, e agli ufficiali di complemento trattenuti in servizio ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge 28 marzo 1968, n. 371, e successive modificazioni, si applicano le norme di stato giuridico vigenti per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente relative alla concessione di licenze e aspettative ed alla cessazione dal servizio per infermità.

ART. 2.

L'avanzamento degli ufficiali, di cui al precedente articolo, si effettua, indipendentemente dalla forza armata di appartenenza, sulla base delle norme previste per gli ufficiali del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio dell'esercito.

L'avanzamento al grado di colonnello ha luogo a scelta per un numero di posti annualmente determinato dal Ministro della difesa in misura proporzionale a quello previsto per il ruolo speciale unico di cui al precedente comma.

ART. 3.

Ferme restando le norme di cui alla legge 26 giugno 1965, n. 808, relative agli appartenenti a territori già considerati inaccessibili, gli ufficiali trattenuti in servizio ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge 28 marzo 1968, n. 371 e successive modificazioni, sono collocati in congedo al raggiungimento dei limiti di età previsti per gli ufficiali del ruolo speciale di cui al precedente articolo 2.

ART. 4.

Il personale di cui all'articolo 1 deve essere iscritto d'ufficio all'Opera di previdenza per il personale di ruolo civile e militare del-

lo Stato e per i loro superstiti, prevista dal testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli ufficiali devono essere iscritti anche alla Cassa ufficiali istituita con legge 29 dicembre 1930, n. 1712, e successive modificazioni ed integrazioni, con le norme previste per gli ufficiali in servizio permanente.

I sottufficiali devono essere iscritti anche al Fondo di previdenza sottufficiali istituito con regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, convertito in legge 28 dicembre 1933, n. 1890, e successive modificazioni ed integrazioni con le norme ed il trattamento previsti per i sottufficiali in servizio permanente.

ART. 5.

Il riscatto del servizio prestato, fino al giorno dell'entrata in vigore della presente legge potrà essere effettuato previo versamento delle ritenute previste dalle leggi in vigore per il personale in servizio permanente ragguagliato agli stipendi percepiti dagli interessati durante i periodi stessi.

Le domande di riscatto dovranno essere presentate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.